

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] del Foro di S.Maria Capua Vetere, ([OMISSIS] - pec [OMISSIS]) nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], elettivamente domiciliato in Roma Piazza [OMISSIS] presso lo studio avv. [OMISSIS], avverso la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Napoli in data 08.10.2019 e comunicata in data 10.10.2019 che l'ha ritenuto responsabile della condotta contestata e ha comminato il richiamo verbale.

Assente il ricorrente, regolarmente citato, che ha depositato note scritte inviate con pec del 19.1.2024.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione della Consigliera avv. Paola Carello.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'avv. [RICORRENTE] ha impugnato l'indicata decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Napoli (di seguito per brevità CDD), che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare e gli ha comminato il richiamo verbale per la violazione di cui al seguente capo di incolpazione:

*“Violazione dei doveri previsti dall’art.48 del nuovo codice deontologico forense, per aver prodotto in giudizio, in data 05.03.2015, corrispondenza riservata proveniente dal collega avversario. Fatto commesso in Santa Maria Capua Vetere il 05.03.2015.”*

La vicenda disciplinare trae origine da un esposto presentato al COA di Santa Maria Capua Vetere nel marzo 2015 all'avv. [OMISSIS] che lamentava che il collega aveva prodotto una corrispondenza riservata all'udienza del 05.03.2015 nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare avanti al Tribunale di S.M.C.V. (RGE n.[OMISSIS]/2016 GE dott.ssa [OMISSIS]).

Acquisito l'esposto dal CDD, veniva nominata la Sezione giudicante davanti la quale l'iscritto produceva memorie difensive in cui non contestava il fatto, ma ne dava una diversa interpretazione (assenza di notizie riservate ed abuso dell'utilizzo della clausola) e lo giustificava come conseguenza, in buona fede, della condotta scorretta del collega avversario. La Sezione, su proposta del Consigliere istruttore, riteneva la sussistenza dell'illecito ma ne ravvisava lievità e scusabilità e, pertanto, deliberava l'applicazione del richiamo verbale con provvedimento del giorno 08.10.2019 comunicati il 10.10.2019.

Con ricorso tempestivamente inoltrato l'iscritto ha impugnato la decisione chiedendone la riforma nella sanzione, con applicazione dell'avvertimento in luogo della censura.

All'udienza del 20 gennaio 2024 il Collegio rilevava la possibile esistenza di una questione preliminare/pregiudiziale, consistente nella sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare dedotta anche nella note depositate dal ricorrente.

Dopo la discussione sul punto, il Collegio tratteneva il procedimento in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve affrontare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione della prescrizione dell'azione disciplinare, che - al di là della sua rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia quale è l'ordine professionale (da ultimo: CNF 25 marzo 2023 n. 40 e in sede di legittimità, Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496) - è specifico oggetto di conclusioni rassegnate in principalità all'udienza del 20 gennaio 2023 dal ricorrente.

La fattispecie oggetto di giudizio è pacificamente regolata, *ratione temporis*, dall'art. 56 della l. 31.12.2012 n. 247, posto che la condotta censurata integra illecito deontologico che si è

realizzato in data 5 marzo 2015 (udienza in cui è stata prodotta la corrispondenza riservata), quindi in epoca successiva all'entrata in vigore dell'indicata normativa.

Il *dies a quo* prescrizione decorre da tale momento, con la conseguenza che l'azione disciplinare, pur considerando gli eventi interruttivi, risulta prescritta nel mese di settembre dell'anno 2022, a mente del terzo comma dell'art. 56 della l. 31.12.2012 n. 247.

Ai sensi della citata disposizione, l'azione disciplinare si prescrive, a prescindere dal compimento degli atti interruttivi previsti dalla medesima norma, decorso il termine (massimo) di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del fatto o dalla cessazione della permanenza e in nessun caso il termine prescrizione complessivo può essere superiore all'indicato periodo, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni (da ultimo CNF sent. 7 marzo 2023 n. 31 e in sede di legittimità, Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496).

L'accertata (sopravvenuta) prescrizione dell'azione disciplinare impedisce a questo Collegio una qualsivoglia valutazione nel merito della condotta e comporta l'annullamento del richiamo verbale comminato dal CDD.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012);

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà